

Prospetto riepilogativo della normativa richiamata nell'avviso per l'individuazione di una coppia di candidati formata da un genere maschile e da un genere femminile da proporre all'attuale Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano affinché lo stesso nomini un membro del nuovo Consiglio Generale all'interno della coppia di candidati proposta dal Comune di Piacenza

Articolo 55 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per la votazione.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Art. 7 - Requisiti di professionalità

1. I membri del Consiglio Generale devono possedere requisiti di adeguata professionalità, nonché opportune conoscenze specialistiche, in relazione ad attività istituzionali e funzionali all'operatività della Fondazione, acquisite nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico – finanziarie, anche attraverso l'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso organizzazioni pubbliche o private ovvero di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi, Ordini o Collegi oppure attività di insegnamento o di ricerca scientifica.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente della Fondazione oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono altresì aver maturato, rilevanti e comprovate esperienze operative, nonché quant'altro previsto dal Regolamento Nomina Organi.
3. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra soggetti aventi i requisiti professionali per la revisione legale e comunque nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Nomina Organi.
4. Il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale sono scelti tra soggetti di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienze almeno per un triennio nella libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Art. 8 – Requisiti di onorabilità

1. I membri degli Organi della Fondazione, il Direttore Generale e il Vicedirettore Generale devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità intesi come requisiti di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro.
2. Non possono essere nominati alla carica di Presidente della Fondazione, di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché alla carica di Direttore Generale e di Vicedirettore Generale e se nominati decadono dalla carica, coloro che:
 - a) si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 codice civile;
 - b) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, salvi in entrambi i casi gli effetti della riabilitazione;
 - c) siano stati condannati con sentenza definitiva salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di strumenti finanziari o di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e nel Titolo VI del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
 - alla reclusione per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;
- d) siano stati, ove precedentemente iscritti, radiati dagli albi professionali.
3. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. c) del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Articolo 11 – Verifica delle cause di incompatibilità e ineleggibilità all'incarico

1. Unitamente alla designazione della coppia di candidati a far parte di in un Organo della Fondazione deve essere presentata dal designante una autodichiarazione a firma di ciascun candidato incluso nella coppia contenente l'attestazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché:
 - a) dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse ai sensi del presente Statuto;
 - b) dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità.
2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione, originaria o sopravvenuta, di mancanza dei requisiti di onorabilità e di eleggibilità, deve darne senza indugio notizia scritta all'Organo di appartenenza, nonché, in ogni caso, al Presidente, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, i quali provvedono tempestivamente, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto, e comunque non oltre trenta giorni.
3. Chi è nominato in un Organo della Fondazione e versi in una situazione di incompatibilità, originaria o sopravvenuta, entro dieci giorni dal ricevimento della notizia della nomina o dall'evento che determina l'incompatibilità, deve optare circa la cessazione di una delle situazioni tra loro incompatibili, dandone comunicazione scritta all'Organo di appartenenza, nonché, in ogni caso, al Presidente, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo; in caso di mancata opzione, l'Organo di appartenenza, anche su impulso del Presidente, dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo, dichiara tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni, la decadenza dalla nomina a membro dell'Organo stesso, ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente Statuto.
4. Le previsioni dei commi che precedono riguardano, ove applicabili, anche chi sia nominato all'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale; in tal caso l'Organo competente è il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 – D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 ***Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali***

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);
 - c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);
 - e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
 3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
 4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 248, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte

dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari.

Art. 1, comma 734, Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

Art. 3, comma 32-bis, Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Il comma 734 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte aziendali.

Articolo 2382 – Codice Civile
Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 5, comma 9, D. L. 6 luglio 2012, n. 296

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Art. 9 – Cause di incompatibilità

1. Non possono essere designati o partecipare agli Organi della Fondazione o, se nominati, decadono dall'incarico:
 - a) il Direttore Generale, il Vice Direttore Generale e i dipendenti in servizio della Fondazione ovvero di società o enti controllati dalla Fondazione intendendosi per questi ultimi, quelli nei quali la Fondazione nomina la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo;
 - b) coloro che hanno cariche di Governo, i membri della Corte Costituzionale, i membri della Commissione europea, della Magistratura ordinaria e amministrativa e degli organi delle Autorità indipendenti, coloro che siano membri del Parlamento nazionale od europeo, dei Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e delle rispettive giunte, i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, il presidente e i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane; gli amministratori di altre forme associative, anche locali, pubbliche o a partecipazione pubblica incluse le società partecipate in misura rilevante da enti locali;
 - c) il segretario, il coordinatore o, in genere, chi ricopre posizioni apicali in partiti, movimenti o associazioni politiche e coloro che sono candidati a elezioni primarie;
 - d) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari generali comunali, provinciali e regionali e i direttori generali comunali e provinciali operanti nei territori di riferimento della Fondazione;
 - e) coloro che hanno funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo o rapporti di lavoro dipendente o assimilato nei soggetti cui il presente Statuto attribuisce il potere di designazione dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione di cui all'art. 16, comma 6, del presente Statuto oppure in società controllate dai predetti soggetti, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina;
 - f) coloro che sono membri degli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo di altre Fondazioni di origine bancaria o rivestono nelle stesse la carica di Segretario o Direttore Generale;
 - g) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo della società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate, nonché coloro che assumono o esercitano cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
 - h) gli amministratori e i lavoratori dipendenti o assimilati dei soggetti, degli enti e delle organizzazioni destinatari degli interventi della Fondazione con i quali essa ha rapporti organici e permanenti, fatta eccezione per le imprese strumentali e le società od enti in cui la Fondazione detenga partecipazioni di controllo, e per i soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie degli Enti medesimi, ovvero di altre previsioni che attribuiscono alla Fondazione diritti di nomina.
2. Chi è nominato in un Organo della Fondazione non può contemporaneamente essere membro di altro Organo della Fondazione stessa; il componente di un Organo della Fondazione che assume la carica in un diverso Organo della Fondazione medesima decade automaticamente dal primo incarico.
3. Le cause di incompatibilità previste al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g) si applicano anche per l'incarico di Direttore Generale e Vice Direttore Generale, nonché per il dipendente o altro soggetto all'uopo eventualmente delegato dal Consiglio di Amministrazione, alle predette mansioni.
4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Art. 10 – Cause di ineleggibilità

1. Non possono essere designati o eletti negli Organi della Fondazione, né assumere la carica di Direttore Generale e Vice Direttore Generale o, se nominati, decadono dall'incarico:
 - a) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale nonché dei soggetti di cui alle lettere a), ed e) dell'articolo 9 del presente Statuto;
 - b) coloro che hanno ricoperto le cariche o le funzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g), dell'articolo 9 del presente Statuto nell'anno precedente la designazione o la nomina come infra previsto;
 - c) il coniuge, non legalmente separato, il convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado di coloro che nell'anno precedente la nomina o la designazione, siano cessati dall'incarico di membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Fondazione;
 - d) coloro che all'atto della designazione o della nomina si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto;
 - e) coloro che da almeno tre anni non siano residenti nella Provincia di Piacenza, se candidati dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), i) del comma 6 del successivo articolo 16, e coloro che non siano residenti da almeno tre anni nel Comune di Vigevano, se candidati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 6, lettere m), n);
 - f) i componenti degli organi sociali di imprese od Enti, di cui la Fondazione designa o nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione stessa, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
 - g) gli amministratori di enti che siano stati destinatari di interventi della Fondazione – ad eccezione degli amministratori di società o enti istituiti o partecipati dalla Fondazione – nell'anno precedente la nomina o la designazione, ad eccezione dei soggetti nominati direttamente dalla Fondazione, nei predetti Enti, in virtù di norme statutarie o regolamentari;
 - h) coloro che siano decaduti da meno di un anno da qualunque Organo della Fondazione per cause diverse dall'aver accettato una carica in un altro Organo della Fondazione;
 - i) coloro che, avendo ricoperto cariche in un Organo della Fondazione, abbiano violato, in qualsiasi tempo, l'obbligo di tempestiva comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, del presente Statuto;
 - j) coloro che abbiano liti in corso con la Fondazione o con suoi enti, società o imprese strumentali, o siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione o ai suoi enti, società o imprese strumentali;
 - k) coloro che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata la relativa candidatura nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17, alla data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente, alla data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e / o Vice Direttore Generale, il settantacinquesimo anno di età.
2. Ai fini delle determinazione e della decorrenza dei periodi temporali precedenti la designazione o la nomina previsti nel comma precedente, si assume rispettivamente: la data di scadenza del termine entro cui deve essere presentata presso gli Uffici di Presidenza della Fondazione la designazione stessa nel caso di Consiglieri generali nominati ai sensi del successivo art. 16, comma 16 la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la cooptazione dei Consiglieri generali di cui al successivo art. 16, comma 17; la data della prima riunione del Consiglio Generale convocata per la nomina dei Consiglieri di amministrazione e/o del Presidente; la data della prima riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per la nomina del Direttore Generale e/o del Vice Direttore Generale.

STATUTO FONDAZIONE PIACENZA E VIGEVANO

Art. 12 – Conflitto di interessi

1. Chi è nominato negli Organi della Fondazione, nonché il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale deve dare immediata comunicazione scritta all'Organo di appartenenza, assicurando altresì tempestiva comunicazione al Presidente, all'Organo Amministrativo ed all'Organo di Controllo, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni e alle relative attività della Fondazione nel caso sussistano, sia in proprio che per conto di terzi, compresi tra questi il coniuge o convivente legalmente riconosciuto, i parenti fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione stessa.
2. L'Organo di appartenenza valuta e decide l'adozione di provvedimenti di sospensione o di decadenza in caso di omissione della suddetta comunicazione anche considerando se il conflitto d'interessi abbia natura temporanea o meno.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede nei casi in cui il conflitto d'interessi riguardi il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.
4. I dipendenti della Fondazione che svolgono compiti di istruttoria o di esecuzione dei programmi e delle altre deliberazioni della Fondazione sono tenuti a dare immediata comunicazione scritta al Presidente della Fondazione e al Direttore Generale o al Vice Direttore Generale dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse per conto proprio o di terzi.

Art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

Art. 53 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.
- 1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
- 16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Regolamento nomina organi della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Art. 8

Unitamente alla designazione della coppia di candidati a far parte del Consiglio Generale della Fondazione deve essere presentata dal designante una autodichiarazione a firma di ciascun candidato incluso nella coppia contenente l'attestazione di completa indipendenza rispetto al soggetto designante nonché

- a) dell'assenza di qualsiasi conflitto di interesse ai sensi dello Statuto;
- b) dell'insussistenza di cause di mancanza dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità.